

(N. 1957)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(LAGORIO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

e col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 1982

Aumento dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 dicembre 1978, n. 861, per l'acquisizione di navi cisterna per il rifornimento idrico delle isole minori

ONOREVOLI SENATORI. — In base al disposto dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 861, il Ministero della difesa provvede con i mezzi della Marina militare al rifornimento idrico delle isole minori armonizzando le esigenze con le disponibilità di detti mezzi.

I mezzi destinati a tale servizio, di cui sono evidenti la utilità pubblica e la funzione sociale, allo stato attuale sono in grado di sopperire alle esigenze idriche delle isole minori solo nella percentuale di circa il 30 per cento del fabbisogno, con la conseguente necessità di ricorrere all'armatoria privata, i cui costi sono elevatissimi (nel-

l'esercizio finanziario 1982 sono stati preventivati 18 miliardi di lire).

Per l'assolvimento dei predetti compiti la Marina militare dispone complessivamente di otto motocisterne, di cui quattro di recente costruzione e quattro con oltre 40 anni di vita e delle quali occorre prevedere in tempi brevi la sostituzione.

Tale complesso di navi è insufficiente a svolgere la delicata e vitale funzione del rifornimento idrico delle isole minori, non solo per la vetustà di parte delle navi cisterna, ma soprattutto per il progressivo incremento del fabbisogno, che annualmente è rappresentato dai comuni interessati so-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

prattutto in relazione all'imponente sviluppo che l'industria turistica sta avendo in quelle isole.

A ciò occorre aggiungere che frequenti sono le richieste di interventi straordinari per situazioni di emergenza (ad esempio avarie ai dissalatori), alle quali può far fronte in tempi brevi solo la Marina militare, anche per la maggiore prontezza operativa delle proprie unità.

In considerazione della gravosità dei predetti compiti, al fine di consentire il parziale rinnovamento della linea di navi cisterna della Marina militare, si provvede, con legge 21 dicembre 1978, n. 861, ad aumentare di lire 7.635 milioni lo stanziamento previsto dall'articolo 7 della legge 19 maggio 1967, n. 378 (lire 5.500 milioni), ripartendo detto aumento in quattro esercizi finanziari (1978-1981).

Tuttavia, il potenziamento della linea predetta, che avrebbe dovuto realizzarsi con tale maggiore stanziamento, non è stato pari alle aspettative, anche perchè le gare di appalto sono andate ripetutamente deserte e soltanto nel gennaio 1981 è stato possibile aggiudicare alla ditta « Cantiere navale

Ferbex » di Napoli l'appalto, al prezzo di lire 5.933.661.250, per la costruzione di una sola moto-cisterna con capacità di trasporto di 1.250 tonnellate d'acqua.

L'importo residuo dello stanziamento di 7.635 milioni (circa 1.701 milioni) dovrà essere interamente utilizzato per l'acquisizione delle apparecchiature e delle dotazioni, nonchè per le migliorie extra prezzo e per gli oneri di revisione prezzi.

Poichè il contratto con la ditta aggiudicatrice prevede una opzione, da far valere entro 360 giorni dall'approvazione del contratto (17 ottobre 1981), per la costruzione di una seconda moto-cisterna alle stesse condizioni, sussiste ora la possibilità di ovviare, sia pure in parte, alle gravi carenze in cui versa la linea cisterniera della Marina militare, autorizzando lo stanziamento di fondi per poter esercitare detta opzione.

E' stato quindi predisposto l'unito disegno di legge, che autorizza, per la costruzione di navi cisterna da utilizzare per il rifornimento idrico delle isole minori, un ulteriore stanziamento di 8.200 milioni di lire ripartito negli esercizi finanziari 1982, 1983 e 1984.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

L'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 dicembre 1978, n. 861, per la costruzione di navi cisterna da utilizzare per il rifornimento idrico delle isole minori, è aumentata di 8.200 milioni di lire, da ripartire in tre anni finanziari a partire dal 1982. La quota relativa al 1982 è fissata in 1.800 milioni di lire. La legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, provvederà ad indicare le quote destinate a gravare negli anni successivi.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di 1.800 milioni di lire derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1982 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1109 dello stato di previsione del Ministero della difesa per il medesimo esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.